



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XI, n. 2 (11 Gennaio 2013)

Sommario:

D.Lgs. 192/2012 - Termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali: le nuove disposizioni riguardano anche le istituzioni scolastiche

Legge di stabilità e pagamento ferie non godute al personale supplente

Ancora sul concorso a Dirigente tecnico

Corso di preparazione al concorso per i docenti 2012/2013: Professione docente

Consulenza previdenziale per i soci Anp

D.LGS. 192/2012 - TERMINE PER I PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Le nuove disposizioni riguardano anche le istituzioni scolastiche

Dal 1 gennaio 2013 si applica il D.Lgs. 9 novembre 2012, n.192, relativo alla «lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

Le nuove disposizioni riguardano anche le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, per i pagamenti dovuti a «contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» stipulati a partire dal 1 gennaio 2013.

I termini di pagamento dei corrispettivi dovuti a seguito di una transazione commerciale sono di 30 giorni (60 giorni in casi particolari) dalla data di ricevimento della fattura, delle merci o dei servizi o dall'accertamento di conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali.

Dal 31° giorno decorrono gli interessi moratori concordati tra le imprese, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Sempre con la medesima decorrenza si applicano gli interessi legali di mora «su base giornaliera ad un tasso [...] pari al tasso di riferimento [= tasso di interesse applicato dalla BCE, attualmente circa il 2%] maggiorato di otto punti percentuali».

Possono essere applicati saggi di interesse moratorio e tempi di pagamento diversi purché previsti dai bandi e dai contratti sottoscritti dalle parti. Le clausole relative «sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore».

In caso di ingiustificato ritardo del pagamento, all'amministrazione potrebbero essere addebitate le spese di mora, oltre a quelle relative al risarcimento dei costi di recupero.

Sul sito di Anp:

- [D.Lgs. 9 novembre 2012, n.192](#)
- [D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, modificato.](#)

LEGGE DI STABILITÀ E PAGAMENTO FERIE NON GODUTE AL PERSONALE SUPPLENTE

La legge 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto un certo numero di disposizioni che riguardano la scuola. Esse sono contenute nei commi da 43 a 59 dell'articolo 1 (anzi unico) del provvedimento.

La norma di più immediato interesse per i dirigenti scolastici è contenuta nel **comma 55**, che riguarda le **ferie del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato**. Essa interviene a

parziale rettifica di una recente misura restrittiva, introdotta dalla legge 135 del 7 agosto 2012 (conversione del decreto legge 95 – cosiddetto “spending review”). In pratica, dallo scorso mese di luglio era fatto divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute per qualunque motivo.

Come avevamo già segnalato a suo tempo nella nostra analisi di quel decreto, questa misura poneva serie questioni di legittimità costituzionale per il personale a tempo determinato, che avrebbe potuto trovarsi nella situazione di non poter fruire delle ferie per impegni di servizio e di non aver titolo neppure alla retribuzione sostitutiva prevista dai contratti vigenti. Ed infatti il legislatore è intervenuto con il comma 55 a rimuovere il problema, seppure in un modo che potrebbe suscitare altre questioni. Vediamo di che si tratta.

Il comma 55 recita: *All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».*

Per comprenderne il senso complessivo, è necessario leggere in modo integrato il nuovo testo della norma modificata (art. 5 comma 8 DL 95/12):

*8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. **Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.***

In definitiva: rimane in vigore il divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, ma con una deroga, limitata al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Per effetto di tale deroga, i giorni di sospensione delle lezioni saranno scomputati dal numero di giorni di ferie maturati nel periodo di lavoro corrispondente. Se la differenza sarà a credito del dipendente (cioè se i giorni di ferie maturati saranno in numero superiore ai giorni di sospensione delle lezioni dello stesso periodo di tempo) si pagherà la differenza. Se saranno in numero pari o superiore, non vi sarà pagamento né conguaglio.

Per “periodi di sospensione delle lezioni” non si intendono le festività del calendario civile (per esempio, il giorno di Natale, il 26 dicembre, il 1° gennaio e così via – né, ovviamente, le domeniche). Si intendono invece i giorni “feriali” compresi in un periodo di sospensione delle lezioni: tipicamente le vacanze natalizie e pasquali.

Un esempio: si ipotizzi un supplente che abbia maturato, fra ottobre e febbraio, il diritto a 12 giorni di ferie. Da questo numero vanno scorporati il 2 e 3 novembre e i giorni “feriali” compresi fra il 24 dicembre ed il 5 gennaio (in totale 11, secondo il calendario regionale del Lazio). Gli va pertanto pagato un giorno di ferie. Se avesse iniziato a lavorare a novembre (e quindi maturato circa 10 giorni di ferie) non avrebbe diritto ad alcun pagamento.

Resta da comprendere se il computo vada fatto da ogni singola scuola per i periodi di servizio di sua competenza ovvero al termine dell’anno scolastico, sommando tutti i vari periodi attivi e passivi. Nella prima ipotesi, resterebbe poi da definire cosa succede se l’interessato ha fruito presso una scuola di più “ferie” di quelle maturate per il servizio prestato: si presenterà alla prossima scuola con un “debito” o il computo riparte da zero? Su questo converrà attendere chiarimenti da parte dell’Amministrazione (tenendo conto della circostanza che anche i supplenti temporanei, ormai,

saranno pagati dal Tesoro).

Una questione che è stata molto agitata negli scorsi mesi, a nostro avviso senza motivo reale, ma che comunque viene risolta in radice dalla nuova norma: i dipendenti vanno collocati in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni?

A nostro avviso, no: neppure prima della legge di stabilità. Infatti, sia il DL 95 che la legge 228 non sono entrati in questa materia: si sono limitati a regolare la questione del pagamento sostitutivo, per vietarlo in modo assoluto e totale (il decreto 95) o per ammetterlo a certe condizioni (la legge 228). Resta quindi che il dirigente non deve emettere nessun provvedimento in merito (fra l'altro, un provvedimento esplicito sarebbe sempre impugnabile davanti al giudice del lavoro: con esiti imprevedibili, come l'esperienza insegna). Dovrà limitarsi ad eseguire i conteggi che la legge prevede: **giorni di ferie maturati – giorni di sospensione delle lezioni inclusi nello stesso periodo = differenza**. Se la differenza è positiva, si paga il corrispettivo; se è nulla o negativa, non si paga.

La legge contiene anche il comma 54, che apparentemente costituisce solo una replica delle norme contrattuali già in vigore e, se mai, una premessa per individuare con certezza l'esatta base di calcolo per il successivo comma 55, scavalcando il problema della richiesta esplicita da parte del dipendente di fruire delle ferie.

Tuttavia, esso sembra porre un nuovo problema, non si sa se per scelta o per un difetto di attenzione nella redazione letterale della norma. Dice infatti il comma in questione:

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Ora, come tutti ricordano, l'art. 13 comma 9 del contratto vigente prevede che i sei giorni di ferie fruibili durante le lezioni (che sono fatti esplicitamente salvi) possano essere aggiunti ai tre giorni di permessi brevi per motivi personali e familiari di cui all'articolo 15 comma 2. Ma il contratto dice "prescindendo dalle condizioni previste in tale norma": e cioè (così si è finora pacificamente inteso) anche se la sostituzione avesse determinato oneri. Questa deroga sembra invece esclusa dal tenore letterale della nuova norma, che consente di fruire dei sei giorni ma senza oneri aggiuntivi e senza che venga richiamata la previsione contrattuale preesistente.

La conseguenza dovrebbe essere che i docenti possono continuare a chiedere di fruire di giorni di ferie a titolo di permessi brevi, ma solo a condizione che la sostituzione sia possibile senza oneri aggiuntivi: cioè, praticamente, mai o molto difficilmente. Era questa l'intenzione del legislatore?

Difficile dirlo: ma certo questa sembra essere la conseguenza.

A ribadire questa chiave di lettura – ed insieme ad introdurre un elemento di ambiguità – provvede poi il successivo comma 56:

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 10 settembre 2013.

Significa che l'art. 13 comma 9 rimane in vigore fino al 9 settembre 2013? Non siamo in grado di dirlo ed anche su questo converrà attendere precisazioni. Tuttavia non possiamo fare a meno di notare come il comma 56 fosse in realtà superfluo (e quindi dannoso, come sempre quando si tratta di novelle legislative). Infatti, già l'art. 1 della legge 15/09 stabiliva in via generale e permanente l'inderogabilità delle norme di legge da parte della contrattazione collettiva, salva esplicita menzione contraria. E dunque sarebbe bastato il silenzio.

L'aver introdotto un comma specifico apre solo la questione circa la decorrenza, di cui si poteva fare a meno. Forse – se si vuole attribuire al legislatore una precisa volontà – la norma transitoria è stata introdotta per evitare disparità di trattamento in corso d'anno fra chi avesse eventualmente già fruito ad oggi di permessi extra in conto ferie e chi non l'avesse ancora fatto. Valeva la pena?

Infine, una puntualizzazione. La norma di cui al comma 55 opera una distinzione fra diverse categorie di personale – docente e non – con rapporto di lavoro a tempo determinato. In

conseguenza, si hanno quattro distinte situazioni:

- a) personale docente supplente breve o con supplenza fino al 30 giugno (o al termine delle lezioni): la deroga si applica e le ferie non godute – alle condizioni viste – possono essere retribuite;
- b) personale docente supplente annuale fino al 31 agosto: la deroga non si applica e quindi non può esservi in nessun caso pagamento di ferie non godute;
- c) personale ATA supplente breve o saltuario: la deroga si applica come per il caso a);
- d) personale ATA con supplenza fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico: la deroga non si applica e quindi le ferie non godute non si pagano (come per il caso b).

Antonino Petrolino
Dal sito www.anplazio.it

ANCORA SUL CONCORSO A DIRIGENTE TECNICO

Una nostra associata ha inviato nei giorni scorsi la lettera che segue al Presidente nazionale Anp Giorgio Rembado. Essa richiedeva ad Anp una generale presa di posizione in merito ai criteri di valutazione delle prove. Riteniamo utile riportarla, insieme alla risposta di Rembado, per l'interesse che può destare nei colleghi che hanno sostenuto le prove scritte del concorso a Dirigente tecnico senza essere stati ammessi alle successive, in ordine anche alle conseguenti iniziative che essi possono mettere in campo.

“Ho sostenuto le prove scritte del concorso a dirigente tecnico, ma non sono stata ammessa agli orali.

Ho letto poche righe di commento da parte di ANP e, invece, molte severe critiche da parte di altri sindacati che stanno chiedendo di rendere pubblici i criteri di valutazione delle prove, in merito ai quali c'è anche un'interrogazione parlamentare.

Sono stati ammessi agli orali solo l'8% dei candidati, a fronte di un bisogno pari a 299 posti, con alcune regioni, come il Veneto, completamente "scoperte". In Piemonte la situazione è assolutamente simile.

ANP sostiene da sempre il "MERITO". Così pochi sono i meritevoli (appena 79 ammessi) in tutta Italia?

Capisco che il problema interessa ben pochi, ma chiedo comunque una presa di posizione da parte di ANP, per una questione di principio.

Grazie per l'attenzione”.

La risposta del Presidente nazionale Anp Giorgio Rembado:

“Gentile collega,

non è esatto che Anp abbia taciuto sulla questione dei criteri. Solo che lo abbiamo fatto prima di altri ed oggi può risultare facile dimenticarlo.

Giusto per memoria, ti riporto qui di seguito i collegamenti a due nostre prese di posizione sull'argomento, la seconda delle quali particolarmente diretta.

http://www1.anp.it/usr/news/detail.bfr?rec_id=1473

http://www1.anp.it/usr/news/detail.bfr?rec_id=1477

Richiedere la pubblicità dei criteri di revisione delle prove aveva un senso allora, quando lo abbiamo fatto e quando la correzione era ancora in corso. Ciò in quanto la pubblicazione dei criteri riguardava tutti e costituiva un impegno in primo luogo per la Commissione. Farlo oggi ha un significato del tutto diverso, in quanto non modifica l'esito (che è impugnabile solo per via giurisdizionale) ed assume il sapore di una presa di posizione a favore di alcuni degli interessati e in polemica con altri.

Va detto inoltre che si trattava fin dall'inizio di un'esigenza di tipo deontologico e non di un obbligo

giuridico. Al riguardo, il sottosegretario Elena Ugolini, in risposta ad una interrogazione parlamentare (forse la stessa che tu hai richiamato), ha sottolineato che non esiste alcuna norma che obblighi le commissioni o l'Amministrazione a tale adempimento (ti riporto in calce il testo della risposta).

E' vero che – a maggior ragione trattandosi di una questione deontologica e non giuridica – l'Amministrazione avrebbe dovuto avvertire l'esigenza di dare una risposta nel merito e non soltanto da un punto di vista formale: cosa che purtroppo non ha ritenuto di fare, né in risposta al nostro intervento sopra riportato né a quelli di altri. Si può non essere d'accordo, ma non si può esigere un comportamento più trasparente da parte di chi non vi si sente vincolato.

Quel che non è più possibile a livello generale, resta però praticabile a livello individuale: se la trasparenza non costituisce un obbligo "erga omnes", resta invece tale nei confronti del singolo portatore di interesse, quale tu senza dubbio sei nella presente circostanza. Ti suggerisco quindi di indirizzare direttamente all'Amministrazione una richiesta di accesso agli atti – ed in particolare ai verbali delle sedute in cui sono stati fissati i criteri in questione, oltre che a quelli di correzione delle tue prove – per valutare se vi sono gli estremi per un ricorso, o anche solo per avere un legittimo riscontro alle domande che ti poni.

Se può esserti utile, ti allego un fac-simile di richiesta che potrai personalizzare ed inviare. La nostra organizzazione rimane inoltre a tua disposizione per ogni consulenza che tu possa richiedere al riguardo.

Cordiali saluti.

Giorgio Rembado"

Di seguito la risposta fornita il 14 giugno 2012 dal Sottosegretario di Stato Elena Ugolini alla interrogazione parlamentare della on.le Siragusa:

ALLEGATO 1

5-06538 Siragusa: Sul concorso nazionale per 145 dirigenti tecnici bandito dal MIUR nel 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Relativamente a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante si ricorda che l'articolo 1 del bando di concorso in esame divide i 145 posti a disposizione in due contingenti, uno per la scuola dell'infanzia e primaria, diviso in due settori, e l'altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, diviso in quattordici sottosettori. Il seguente articolo 6 prevede poi lo svolgimento di tre prove scritte, di cui due comuni a tutti i candidati e una specifica attinente al singolo settore o sottosettore disciplinare; ciascun candidato ha la possibilità di concorrere, avendone i requisiti, per più settori o sottosettori.

Come si vede si tratta di una procedura concorsuale particolarmente complessa, ciò anche in ragione dell'elevato numero di partecipanti che si avvicina alle mille unità e, di conseguenza, della portata degli elaborati prodotti per ciascuna delle prove scritte, con particolare riferimento ai sedici diversi settori e sottosettori.

La fase di valutazione di un numero così elevato di temi, contenenti spesso complesse argomentazioni tecniche, richiede notevole impegno e attenzione e un adeguato margine di tempo.

A questo deve aggiungersi che la commissione esaminatrice è unica, che la stessa compie una valutazione collegiale sugli elaborati e che il numero di quelli esaminati in ogni singola seduta non può superare un certo limite, tutto ciò al fine di assicurare la parità di trattamento tra i candidati e l'uniformità delle valutazioni, altrimenti minate da inevitabili fattori soggettivi.

Ovviamente, gli esiti valutativi non potranno essere resi pubblici se non a conclusione della correzione delle tre prove scritte di cui si compone il concorso.

Per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione dei criteri di valutazione adottati per la correzione delle prove, è necessario evidenziare che non vi è alcun obbligo normativo specifico che vincoli una commissione esaminatrice a rendere pubblici a priori i criteri di misurazione e valutazione adoperati, e d'altra parte l'esame delle prove viene effettuato sulla base delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia concorsuale.

Per completezza si informa che la commissione esaminatrice, sollecitata a esprimere una previsione sul termine di correzione delle prove scritte, ha precisato che, salvo imprevisti, i risultati potrebbero essere comunicati entro il mese di dicembre dell'anno in corso.

Non è viceversa possibile fare previsioni circa la conclusione dell'intero iter concorsuale non essendo noto, al momento, il numero dei candidati che saranno ammessi alla prova orale.

Al MIUR
Dip. Programmazione e Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
D. G. per le Risorse Umane - Ufficio 2°
Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma

Oggetto: richiesta di accesso a documenti amministrativi relativi al concorso a 145 posti di Dirigente Tecnico bandito dal MIUR con D.D.G. 30 gennaio 2008

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ in data _____, avendo partecipato al concorso in oggetto per il settore _____, sottosettore _____ e non essendo risultato/a incluso/a nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato sul sito del MIUR con Avviso del 18 dicembre 2012;

chiede,

ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, l'accesso mediante estrazione di copia ai propri elaborati scritti, ai verbali di fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte nonché ai verbali in cui sono riportate le operazioni di valutazione delle prove stesse, limitatamente alle parti che lo/la riguardano.

La presente istanza è motivata dall'interesse del richiedente a valutare l'opportunità di un ricorso amministrativo avverso le deliberazioni adottate dalla commissione giudicatrice del concorso in oggetto nonché a migliorare la propria preparazione culturale sulle materie oggetto del concorso stesso.

Si allega la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER I DOCENTI 2012/2013 PROFESSIONE DOCENTE

DIRSCUOLA (*ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 18 Luglio 2005*) organizza un corso di preparazione al concorso per i docenti, indetto con il Decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico.

Il corso, che si svolgerà con modalità in presenza ed online, approfondirà i temi legati alla struttura ed allo sviluppo della professionalità docente con particolare riferimento a: competenze didattiche (progettazione del curriculum sulla base delle indicazioni/linee guida nazionali, progettazione in équipe, didattica laboratoriale, metodologie, didattiche anche per alunni con bisogni speciali, valutazione degli apprendimenti); competenze sulla legislazione scolastica (la professione docente nella scuola dell'autonomia, il sistema di istruzione e formazione, la legislazione per alunni con bisogni speciali, le responsabilità del docente); competenze sui nuovi ambienti di apprendimento con le tecnologie (dalle LIM agli ambienti condivisi sul cloud). Saranno forniti esempi e saranno messi a disposizione online approfondimenti ed un ambiente per la discussione tra i candidati.

In particolare il corso tratterà i seguenti temi:

Modulo 1: La professione docente nella scuola dell' autonomia

Modulo 2: La progettazione didattica e la valutazione degli apprendimenti

Modulo 3: Gli ambienti di apprendimento

Modulo 4: Gli strumenti per una didattica innovativa

Durata totale del corso: 80 ore

4 moduli in presenza di 4 ore ciascuno = 16 ore

Approfondimenti (16 x 4) *online* =64 ore

Le sedi per gli incontri in presenza saranno, di preferenza, nei **capoluoghi di regione**.

Le iscrizioni avverranno esclusivamente in modalità on-line sul sito www.anp.it dove sono reperibili anche i calendari dei corsi attivati e le modalità di pagamento.

Per ulteriori informazioni: segreteria@dirscuola.it

COSTI

- € 80,00 per i **SOCI Anp** (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola);

- € 160,00 per i **NON SOCI Anp**

Il modello e le informazioni per associarsi all'Anp sono reperibili sul sito www.anp.it oppure scrivendo a segreteria@anp.it

Per la Regione Piemonte il corso si terrà a Torino, c/o I.M. "D. Berti", Via Duchessa Jolanda 27, prossimo alla stazione ferroviaria di P. Susa, raggiungibile con la Metro fermata Bernini e con i mezzi 9 e 56. L'inizio è previsto per il 29 gennaio, ore 14.30-18.30. Per iscriversi al corso di Torino clicca qui

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP

Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.

La consulenza avverrà nella sede dell'ITC "R. Luxemburg", C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente "Notiziario".

Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da richiedere al collega stesso.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 20 febbraio 2013 ore 9.30-13.30 e 14.00-18.00.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale dell'ANP Avv. Giuseppe PENNISI: **14 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo 2013**. Gli incontri avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it

Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavilal@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria